

## Revisione del diritto societario svizzero – 3a parte

Negli ultimi due numeri della Rivista abbiamo elencato le più importanti modifiche che la Legge federale del 16.12.2005 sulle modifiche del diritto societario svizzero, che entrerà in vigore il 01.01.2008, apporterà al diritto della SAGL/SRL e della SA/SpA. Di seguito si elencano le modifiche più importanti negli altri ambiti.

### **Società cooperativa**

Le principali novità concernenti il diritto della cooperativa sono le seguenti:

- La nazionalità ed il luogo di residenza degli amministratori non avranno più alcuna rilevanza. La cooperativa potrà quindi avere un'amministrazione composta da soli stranieri residenti all'estero. Sarà sufficiente che un direttore con firma disgiunta o due direttori con firma congiunta risiedano in Svizzera (ovviamente, invece del direttore, la società può essere rappresentata in Svizzera anche da un membro dell'amministrazione).
- Mentre finora la forma giuridica doveva essere indicata nella ragione sociale della cooperativa soltanto nei casi in cui essa conteneva il cognome di una persona, con la nuova normativa essa dovrà essere in ogni caso indicata.

Le cooperative esistenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa e modificare il loro statuto entro il 31.12.2009, qualora si presenti la necessità di farlo.

### **Associazione**

Le principali novità concernenti il diritto delle associazioni sono le seguenti:

- Le associazioni non dovranno essere iscritte al registro di commercio soltanto qualora esercitino un'attività commerciale per conseguire il loro scopo, come previsto dall'attuale normativa, ma in ogni caso in cui siano soggette all'obbligo di avere un ufficio di revisione e di sottoporre la loro contabilità ad una revisione annuale da parte dello stesso.
- Le associazioni obbligate ad iscriversi al registro di commercio sono altresì obbligate a tenere una contabilità in conformità con le disposizioni di legge sulla contabilità commerciale.

Per quanto riguarda gli obblighi di tenere una contabilità commerciale e di sottoporla a revisione, le associazioni esistenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa a partire dal primo esercizio che inizia il 01.01.2008 o successivamente.

### **Fondazione**

Le principali novità concernenti il diritto delle fondazioni sono le seguenti:

- Le fondazioni dovranno essere iscritte al registro di commercio qualora siano soggette all'obbligo di avere un ufficio di revisione e di sottoporre la loro contabilità ad una revisione annuale da parte dello stesso.

- Le fondazioni sono obbligate ad avere un ufficio di revisione. L'autorità di sorveglianza può esentare una fondazione da tale obbligo in alcuni casi eccezionali previsti dalla nuova normativa.

Per quanto riguarda l'obbligo di avere un ufficio di revisione, le fondazioni esistenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa a partire dal primo esercizio che inizia il 01.01.2008 o successivamente.

### **Rendiconto e revisione contabile**

Nei primi due numeri della Rivista di quest'anno abbiamo descritto le nuove regole sul rendiconto delle imprese e sull'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale (conto economico, bilancio ecc.) e la nuova legge sulla sorveglianza dei revisori. Ci limitiamo pertanto a richiamare i punti principali:

- La nuova normativa sarà applicabile a tutte le forme giuridiche del diritto privato, quindi alle SA, SAGL, società cooperative, società in accomandita, associazioni e fondazioni.
- Per tutte le forme giuridiche, i requisiti in materia di rendiconto e revisione saranno distinti a seconda dell'importanza economica dell'impresa. SA quotate in borsa, società emittenti obbligazioni e società, associazioni e fondazioni che superano per due esercizi consecutivi due delle tre somme rilevanti (bilancio complessivo di CHF 10 milioni; cifra d'affari di CHF 20 milioni; 50 posti di lavoro a tempo pieno) dovranno sottoporre la loro contabilità ad una revisione completa. La revisione del conto annuale delle piccole e medie imprese, invece, sarà soltanto limitata e dovrà essere effettuata da un revisore con requisiti d'esperienza meno elevati rispetto a quelli richiesti per la revisione ordinaria di grandi imprese. Le piccole imprese con un numero di posti di lavoro a tempo pieno non superiore a 10, a determinate condizioni possono rinunciare a qualsiasi revisione.
- Soltanto chi sarà abilitato dall'autorità di sorveglianza e registrato in un registro pubblicato su Internet, potrà fornire prestazioni di revisione.

*calderan@altenburger.ch*